



(PROT. N. 011/2017)

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

*Il Decreto conciliare *Christus Dominus*, sulla missione pastorale dei vescovi nella Chiesa, ha espresso l'auspicio che fosse istituito in ogni diocesi uno speciale consiglio diocesano avente la finalità di studiare le questioni pastorali della diocesi: "È grandemente desiderabile che in ogni diocesi si costituisca una commissione pastorale, che sia presieduta dal vescovo diocesano e della quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti con particolare cura. Sarà compito di tale commissione studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre conclusioni pratiche" (cfr. *Christus Dominus*, n. 27).

*Vista, pertanto, anche per la Nostra Arcidiocesi, l'opportunità di avvalersi di tale organismo, allo scopo di rendere visibile la corresponsabilità e la partecipazione del popolo di Dio all'unica pastorale diocesana, nei limiti delle proprie competenze determinate dal Codice di Diritto Canonico (cfr. cann. 511 - 514);

*accogliendo le indicazioni del Rev.mo Mons. Abramo Mario MARTIGNETTI, Vicario episcopale per la Pastorale, e dei Vicari Foranei delle rispettive Zone pastorali, che Ci chiedono di favorire al meglio un coordinamento più omogeneo dell'azione pastorale diocesana;

*con il presente Decreto, recante la firma del Cancelliere Arcivescovile ed il Nostro sigillo episcopale, in forza della Nostra potestà ordinaria e a norma delle vigenti disposizioni di diritto,

Approviamo e Promulghiamo lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano nel testo allegato al presente decreto e composto da 15 articoli

* Il presente decreto ha efficacia dalla data odierna e si raccomanda a chi ne ha facoltà di dare sollecita attuazione a quanto stabilito nello Statuto.

*Invocando la potente intercessione della Madonna delle Grazie, Nostra Madre e Regina, e dei Santi Patroni Bartolomeo Apostolo, Gennaro e Barbato vescovi, assicuriamo la Nostra costante preghiera e cordiale Benedizione.

Benevento, dal Palazzo Arcivescovile il 2° febbraio dell'Anno del Signore 2017, *Festa della Presentazione del Signore, Primo del Nostro Episcopato Beneventano.

Il Cancelliere
(Sac. Giampiero Pisaniello)



† Felice ACCROCCA
Arcivescovo Metropolitano
+ Felice Accrocca



STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

NATURA E SCOPO

Art. 1

Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) è lo strumento privilegiato indicato dal Concilio Vaticano II (CD 27, ES 16-17) per esercitare la corresponsabilità e la comunione tra clero, religiosi e laici attorno al Vescovo.

Art. 2

Al CPD, “che gode di voto consultivo” (can. 514) e che opera in sintonia con il Consiglio Presbiterale, spetta, “sotto l’autorità del Vescovo, di studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi” (can. 511).

Art. 3

§ 1. Il CPD, nello svolgere il proprio ruolo di aiuto al Pastore della Diocesi, si adopera affinché in esso possano trovare risonanza e integrazione tutte le voci presenti nel popolo di Dio e in special modo le istanze dei poveri e di quanti non hanno voce.

§ 2. Il Consiglio farà sì che quanto elaborato e studiato nella Consulta delle Aggregazioni laicali e negli altri organismi di partecipazione possa diventare oggetto di discernimento comune per un maggiore servizio alla Chiesa particolare.

COMPOSIZIONE

Art. 4

§ 1. Il CPD, il cui presidente è il Vescovo, è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa Cattolica, sia chierici, sia membri di Istituti di vita consacrata, sia laici (can. 512 §1); essi devono distinguersi per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512 §3).





§ 2. I fedeli designati al CPD abbiano completato il cammino d'iniziazione cristiana e raggiunto la maggiore età; siano scelti in modo che attraverso loro sia rappresentata tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi (can. 512 §2).

Art. 5

§ 1. Il CPD è composto da membri di diritto, membri eletti e membri nominati dall'Arcivescovo. Sono esclusi coloro i quali hanno incarichi politici o sono candidati in competizioni elettorali nelle liste di qualsiasi partito.

§ 2. Sono membri di diritto:

- Vicario generale
- Vicario per la Pastorale
- Vicario per i religiosi
- Segretario del Consiglio presbiterale
- Segretaria Usmi
- Segretario della Consulta dei laici
- Un diacono permanente indicato dalla Comunità Diaconale
- 5 membri designati direttamente dall'Arcivescovo.

§ 3. Sono membri eletti:


Due laici per ognuna delle Foranie.

Si può inoltre ipotizzare la partecipazione di persone esterne in particolari occasioni (esperti, direttori di uffici...), a seconda delle necessità e dell'ordine del giorno.

DURATA IN CARICA

Art. 6

§ 1. Il Consiglio pastorale diocesano nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni. Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il nuovo quinquennio.





§ 2. I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto e motivate all'Arcivescovo, al quale spetta decidere se accettarle o respingerle;
- b) per trasferimento in altra Zona pastorale, nel caso di laici eletti;
- c) per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- d) per trasferimento ad altra Diocesi;
- e) per assenza dalle sessioni, secondo quanto disposto dall'art. 6 § 3;
- f) per altre cause previste dal diritto.



La sostituzione dei Consiglieri decaduti, salvo si tratti di membri di diritto, avviene a norma dell'art. 6 § 4, nel caso di membri eletti, e su designazione dell'Arcivescovo o degli organismi competenti, in tutti gli altri casi. I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

§ 3. È dovere di ciascun membro del CPD partecipare fedelmente e attivamente alle riunioni e interessarsi ai problemi pastorali posti all'ordine del giorno. Chi, senza giustificazione alcuna comunicata in precedenza alla Segreteria, risulta assente alle riunioni per tre volte consecutive decade dall'incarico.

§ 4. Se un membro del CPD non è più in condizione di rappresentare coloro che lo hanno eletto, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Coloro che sono membri del Consiglio in ragione dell'ufficio, se lasciano l'ufficio per il quale sono stati nominati, decadono e vengono sostituiti da quelli che sono subentrati nell'incarico.

ORGANI DEL CPD

Art. 7

Il CPD si articola in:

- Consiglio
- Segreteria
- Commissioni



Art. 8

§ 1. Il Consiglio è costituito da tutti i membri del CPD. Esso coglie, interpreta ed esprime la sensibilità diocesana davanti a particolari problemi e situazioni; esamina e discute i punti all'ordine del giorno; propone scelte di azione pastorale e le verifica.

§ 2. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Oggetto di esame delle riunioni è solo quanto specificamente previsto nell'ordine del giorno.

Art. 9

§ 1. Spetta unicamente all'Arcivescovo, secondo le necessità dell'apostolato, convocare e presiedere il CPD. A tal fine egli può dare specifico mandato perché la lettera di convocazione sia redatta dal Segretario del CPD.

§ 2. Il CPD si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie: le sessioni ordinarie saranno convocate in numero di tre all'anno; sessioni straordinarie saranno convocate qualora si presentino esigenze particolari e quando lo richiede un terzo del Consiglio.

Art. 10

§ 1. La Segreteria del CPD è composta da tre membri: due eletti dal Consiglio e uno nominato dall'Arcivescovo.

§ 2. Il Segretario è nominato dall'Arcivescovo tra i membri della Segreteria e ha il compito di coordinare l'intero Consiglio e le sedute della Segreteria.

§ 3. La Segreteria ha il compito di:

- valutare e concordare con l'Arcivescovo le linee generali di programmazione e di azione pastorale;
- redigere l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e comunicarlo ai consiglieri.

§ 4. La Segreteria si riunisce ogni qualvolta è necessario per il buon funzionamento del Consiglio.



ABT



§ 5. L'ordine del giorno, predisposto dalla Segreteria, sarà inviato dal Segretario ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della sessione.

Art. 11

Per lo studio di particolari problemi e situazioni pastorali, il Consiglio può avvalersi di Organismi diocesani già esistenti o di Commissioni all'uopo costituite.

Art. 12

Quando la sede diviene vacante, il CPD cessa (can. 513 §2).



NORME FINALI

Art. 13

La partecipazione alle attività del Consiglio Pastorale Diocesano è un servizio gratuito reso alla Comunità ecclesiale.

Art. 14

Le norme del presente statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme stabilite dal Diritto Canonico.